

- accertata l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta IFIS NPL INVESTING SPA nei confronti del sig. [REDACTED] per le ragioni esposte in narrativa, per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 567 emesso il 3.05.2022 (depositato il 04.05.2022) e notificato il 25.05.2022 del Tribunale di Livorno.

In ogni caso con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfetario, spese e accessori di legge“;

dal procuratore di parte convenuta opposta:

“Nel merito, in via principale:

respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata:

nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di IFIS NPL INVESTING S.p.A., dell'importo di [REDACTED] oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;

In via istruttoria:

per la sola denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenga inammissibile il disconoscimento avversario, si reitera l'istanza di verifica, ritualmente proposta da IFIS nella seconda memoria istruttoria, insistendo per la sua ammissione con costi a carico di parte opponente”.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato alla controparte, ██████████ proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. █████ del 04.05.2022 del Tribunale di Livorno, sostenendo di non avere sottoscritto il contratto di finanziamento *de quo*.

Parte opposta contestava gli assunti dell'opponente.

Stante l'esito negativo della procedura di mediazione, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c..

Successivamente il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 22.02.2024, tenutasi in modalità cartolare, precisate le sopra riportate conclusioni, il Giudice assegnava i termini *ex art.* 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.

2. Dirimente pare la circostanza che parte opponente, sebbene abbia negato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento *de quo*, non ha mai, a bene vedere, negato di avere avuto a disposizione le somme di cui al contratto stesso. Ancora, parte opponente non ha contestato nella prima difesa utile (che sarebbe stata la prima udienza del 24.11.2022) quanto asserito da parte opposta in comparsa di costituzione, pag. 3, ove si legge che “*all'atto della sottoscrizione dei contratti oggetto del presente giudizio, il Sig. ████████ ha consegnato i propri documenti personali e reddituali*”, documenti poi allegati *sub doc.* 6 di parte opposta (documentazione reddituale -CUD - per le annualità 2011 e 2012 riferibile a ██████████, copia della carta d'identità, copia della patente di guida, tessera sindacato pensionati). Tardiva



è, sul punto, la contestazione svolta solo in memoria del 9.6.2023.

Si versa, dunque, in caso di riconoscimento implicito stragiudiziale, dal momento che l'obbligato cooperava e prendeva parte all'esecuzione del rapporto contrattuale, sicché deve applicarsi il condivisibile principio secondo cui *“il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione. (Nella specie, la S.C., confermando sul punto la decisione impugnata, ha ritenuto precluso all'affittuario il disconoscimento in giudizio della sottoscrizione di un contratto di affitto agrario, stante il precedente riconoscimento implicito stragiudiziale desumibile dalla lettera con la quale lo stesso aveva chiesto il tentativo preventivo di conciliazione, contestando l'efficacia derogatoria della disciplina legale prevista dalle clausole del contratto ma non anche la propria sottoscrizione; ciò in quanto, sebbene il documento contrattuale non fosse stato prodotto dalla concedente durante l'esperimento del tentativo di conciliazione, tuttavia la richiesta dell'affittuario, intervenuta a seguito della pretese della stessa concedente di avvalersi della scrittura, evidenziava che egli era stato posto bene a conoscenza*



dell'esistenza e del contenuto del documento, avendo potuto formulare specifiche e dettagliate contestazioni delle disposizioni negoziali)” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017, Rv. 645771 – 01; nello stesso senso Tribunale Modena sez. I, 14/03/2018, n.460:” Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione”).

L'unico motivo di opposizione si rivela pertanto del tutto infondato, derivandone la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

3. Spese di lite

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i [REDACTED] ed i [REDACTED] euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria, svoltasi su base meramente documentale.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:

rigetta la proposta opposizione e per l'effetto

conferma il decreto ingiuntivo n. 567 del 04.05.2022 del Tribunale di Livorno;

condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in euro

██████████ per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.

Così deciso in Livorno, li 7.6.2024

Il Giudice

(dott. Giulio Scaramuzzino)

